



## PROVINCIA DI BRINDISI

# REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL CONTROLLO DEL RENDIMENTO ENERGETICO E DI COMBUSTIONE, DELLO STATO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

### *INDICE.*

#### *Premessa*

- Art. 1 Definizioni
- Art. 2 Oggetto
- Art. 3 Ambito di applicazione
- Art. 4 Responsabile dell'impianto termico
- Art. 5 Obblighi del responsabile di impianto termico
- Art. 6 Libretto di impianto termico
- Art. 7 Istituzione del Bollino Verde
- Art. 8 Autodichiarazioni di controllo di efficienza energetica dell'impianto
- Art. 9 Accreditamento delle imprese di installazione e manutenzione di impianti termici
- Art. 10 Termini e modalità di consegna dell'autodichiarazione
- Art. 11 Attività di ispezione e verifica
- Art. 12 Avviso di visita ispettiva al responsabile dell'impianto
- Art. 13 Esito delle ispezioni
- Art. 14 Oneri delle ispezioni
- Art. 15 Catasto degli impianti termici
- Art. 16 Sanzioni amministrative
- Art. 17 Norme finali

#### *Premessa*

La Provincia di Brindisi, con l'adozione del presente Regolamento, intende promuovere la tutela dell'ambiente, l'uso razionale dell'energia, le azioni finalizzate all'efficienza energetica, nonché la sicurezza degli impianti, attraverso un complesso di regole e garanzie nel campo del controllo e della manutenzione degli impianti termici.

La Regione Puglia in ottemperanza al D. Lgs. n. 192 del 19 agosto 2005 modificato dal D.Lgs. 311 del 28 dicembre 2006, recante norme in materia di esercizio, controllo e manutenzione, ispezione degli impianti termici e di climatizzazione presenti sul territorio regionale, nelle more dell'adozione di una organica e complessiva norma di settore, ha emanato il Regolamento Regionale n. 24 del 27 Settembre 2007 con il quale sono state confermate in capo alle province le competenze per il controllo degli impianti termici.

Dette normative forniscono anche le modalità di effettuazione degli accertamenti, ispezioni, manutenzioni ed esercizio degli impianti di climatizzazione.

Pertanto il presente documento si pone l'obiettivo di regolamentare le attività di accertamento, ispezione, manutenzione ed esercizio degli impianti termici presenti nel territorio di competenza della Provincia di Brindisi.

#### *Articolo 1- Definizioni*

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

1. **“Ente locale competente”**: l'Autorità pubblica a cui è attribuita la competenza ad effettuare le operazioni di accertamento ed ispezione sugli impianti termici ai sensi dell'articolo 31 comma 3

della legge n. 10/1991 che corrisponde ai comuni con più di quarantamila abitanti e alle province per le restanti parti del territorio;

2. **“Organismo esterno”** l’Organismo tecnico, avente specifica competenza, cui a seguito di convenzione, è demandato dalla Provincia di Brindisi per gestione catasto impianti termici e l’esecuzione dei controlli periodici/ispezioni atti ad accertare l’effettivo stato di manutenzione ed esercizio dell’impianto termico;

3. **“Impianto termico”**: un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione ed utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, impianto tecnologico idrico sanitario; tali apparecchi, se fissi, sono assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è uguale o maggiore a 15 kW (punto 14 dell’Allegato A al D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311);

4. **“Proprietario dell’impianto termico”**: è il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell’impianto termico. Nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone-fisiche, gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario sono da intendersi riferiti agli Amministratori (punto 29 dell’ Allegato A al D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311);

5. **“Occupante”**: chiunque, pur non essendo proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti termici;

6. **“responsabile dell’impianto termico”**: sono responsabili dell’impianto termico, senza vincolo di solidarietà tra loro, il proprietario, l’occupante, l’amministratore per i condomini con impianti centralizzati o, qualora vi sia apposito contratto, il terzo responsabile;

7. **“Terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico”**: la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia ambientale;

8. **“esercizio e manutenzione di un impianto termico”**: il complesso di operazioni che comporta l’assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti includente la conduzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale;

9. **“manutenzione ordinaria dell’impianto termico”**: le operazioni previste nei libretti d’uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l’impiego di attrezzature e di materiali di consumo d’uso corrente;

10. **“manutenzione straordinaria dell’impianto termico”**: gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell’impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell’impianto termico;

11. **libretto di centrale**: il documento previsto, per gli impianti termici con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW;

12. **libretto di impianto**: il documento previsto, per gli impianti termici con potenza nominale inferiore a 35 kW;

13. **“manutentore”**: l’operatore incaricato dal responsabile dell’impianto termico del controllo e della manutenzione degli impianti;

14. **“accertamento”**: l’insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme

vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;

15. **“controlli sugli impianti”**: le operazioni svolte dai tecnici qualificati operanti sul mercato, al fine di appurare lo stato degli impianti e l’eventuale necessità di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria;

16. **“dichiarazione di avvenuta manutenzione”**: il rapporto di controllo tecnico redatto dal manutentore conforme agli allegati “G” ed “F” al D.Lgs. n. 192/05 e s.m.i. da trasmettere all’Ente Locale competente;

17. **“rapporto di prova”**: documento sul quale il manutentore deve riportare i risultati dell’ispezione eseguita sull’impianto termico;

18. **“disattivazione di un impianto termico”**: operazione di rimozione di parti essenziali del generatore o eliminazione degli elementi radianti;

19. **“Autodichiarazione di avvenuto controllo di efficienza energetica”** la trasmissione all’Ente locale o all’organismo esterno convenzionato con lo stesso, del rapporto di controllo tecnico redatto dal manutentore, corredato eventualmente dal Bollino Verde;

20. **“bollino verde”**: attestazione di avvenuto pagamento del contributo economico applicato dal manutentore previo rimborso del costo stabilito dall’Ente Locale competente;

21. **“Oneri”**: gli importi, differenziati per classe di potenza dei generatori di calore, che gli utilizzatori degli impianti termici devono versare alla Provincia di Brindisi a seguito di controllo dei propri impianti termici.

## **Articolo 2– Oggetto**

Il presente regolamento disciplina gli adempimenti di competenza della Provincia di Brindisi per l’esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni necessari all’osservanza delle specifiche norme di settore relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici.

## **Articolo 3– Ambito di applicazione**

Il presente Regolamento disciplina, nel territorio dei Comuni della provincia di Brindisi con popolazione inferiore o uguale a 40.000 abitanti, gli adempimenti, a cura della Provincia di Brindisi, connessi alle verifiche dello stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici, compreso il rendimento di combustione, in attuazione dell’art. 31, comma 3 della Legge 9 gennaio 1991 n. 10

Sono soggetti alle operazioni di controllo tutti gli impianti termici con esclusione di caminetti, radiatori individuali, stufe, l’impianto tecnologico idrico sanitario ed i cosiddetti termocamini. Tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW (Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n° 192 così come modificato dall’art. 35 comma 1 della L. 23 luglio 2009, n. 99).

## **Articolo 4- Responsabile dell'impianto termico**

Ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 e s.m.i., il soggetto responsabile dell’impianto termico viene così individuato:

a) per impianti di potenzialità inferiore ai 35 kW:

i) il proprietario, se occupante l’immobile o se l’immobile non è occupato;

ii) l’occupante a qualsiasi titolo dell’immobile. Al termine dell’occupazione è fatto obbligo all’occupante di consegnare al proprietario o al subentrante il libretto di impianto debitamente aggiornato, con gli eventuali allegati;

iii) il terzo responsabile, se nominato dal proprietario o dall’ occupante, secondo le modalità di cui all’art. 11 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e successive modifiche ed integrazioni, il cui nominativo deve essere registrato sul libretto di impianto e sul quale deve essere apposta la firma per accettazione della funzione, e al quale viene affidata con continuità la manutenzione dell’impianto, fermo restando che l’occupante stesso mantiene in maniera

esclusiva le responsabilità relative al rispetto del periodo, degli orari e della temperatura di esercizio dell'impianto;

b) per impianti con potenza nominale uguale o superiore ai 35 kW:

i) l'amministratore nel caso di impianti termici centralizzati al servizio di stabili condominiali;

ii) i proprietari dell'immobile che non abbiano nominato un amministratore;

iii) il terzo responsabile, se nominato dall' amministratore o proprietario secondo le modalità di cui all'art. 11 del D.P.R. 26 agosto 1993, n.412 e s.m.i., il cui nominativo deve essere registrato sul libretto di centrale e sul quale dovrà essere apposta la firma di accettazione della funzione.

### **Articolo 5 - Obblighi del responsabile dell'impianto termico**

Ai sensi dell'Allegato A, comma 10 del D. Lgs. 311/2006, il responsabile dell'impianto termico assume la responsabilità della gestione dell'impianto consistente nelle attività di conduzione, controllo, manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale.

Il responsabile dell'impianto termico:

- ➔ mantiene in esercizio gli impianti termici;
- ➔ provvede a tenere aggiornato il libretto di impianto o di centrale;
- ➔ assume gli obblighi e le responsabilità finalizzate alla gestione degli impianti stessi;
- ➔ rispetta le normative vigenti in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti, correggendo le situazioni non conformi alle norme di sicurezza applicabili agli impianti medesimi;
- ➔ provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di eventuale manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente.

Il responsabile d'impianto provvede affinché i controlli di efficienza energetica, per gli impianti di potenza nominale del focolare maggiori o uguali a 35 kW e per quelli di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, siano effettuati almeno:

- ➔ ogni anno, normalmente all'inizio del periodo di riscaldamento, per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, indipendentemente dalla potenza, ovvero alimentati a gas metano o GPL di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW;
- ➔ ogni due anni per gli impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW dotati di generatore di calore con una anzianità di installazione superiore a quattro anni e per gli impianti dotati di generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto installati all'interno di locali abitati, in considerazione della maggiore possibilità di accumulare polveri sulle superfici di scambio dovuto ad un'aria comburente che risente delle normali attività che sono svolte all'interno delle abitazioni;
- ➔ ogni quattro anni per tutti gli altri impianti.

Nel caso di centrali termiche di portata termica complessiva maggiore o uguale a 350 kW, è inoltre prescritto un ulteriore controllo del rendimento di combustione, da effettuarsi normalmente alla metà del periodo di riscaldamento annuale.

I controlli dei valori di emissione con evidenziati i dati relativi al rendimento energetico, di cui all'art. 284, comma 2, del D.Lgs. n. 152/06, sono considerati equivalenti ai controlli di efficienza energetica.

Il responsabile d'impianto:

- ➔ sottoscrive copia per ricevuta del rapporto rilasciato al termine delle operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto dall' operatore, che ha l'obbligo di redigerlo e sottoscriverlo. Il responsabile di impianto termico ha l'obbligo di conservare l'originale del rapporto ed allegarlo al libretto di centrale di cui al punto 10 dell'art. 1 del presente Regolamento o al libretto di impianto di cui al punto 11 dell'art. 1 del presente Regolamento.

- ➔ provvede affinché, nel caso di installazione di nuovi impianti termici ovvero di ristrutturazione di impianti esistenti, sia effettuato il controllo di efficienza energetica degli stessi. Le date in cui sono effettuati tali controlli sono di riferimento per le successive scadenze di cui sopra;
- ➔ provvede affinché nel caso di centrali termiche di potenza termica nominale complessiva maggiore o uguale a 350 kW, sia effettuato un ulteriore controllo del rendimento di combustione, di norma alla metà del periodo di riscaldamento annuale, ferma restando l'applicazione delle norme UNI di riferimento;
- ➔ rispetta il periodo annuale di esercizio dell'impianto osservando l'orario prescelto, i limiti della durata giornaliera di attivazione consentita e il mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti consentiti dalle norme vigenti

#### ***Articolo 6 – Libretto di impianto termico***

Il libretto di impianto e il libretto di centrale devono essere conservati presso l'edificio o l'unità immobiliare in cui è collocato l'impianto termico.

Ai sensi dell'art. 11, comma 11, del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 e s.m.i, per gli impianti termici di nuova installazione, o sottoposti a ristrutturazione, e per impianti termici individuali, anche in caso di sostituzione dei generatori di calore, all'atto della prima messa in servizio, l'installatore:

- ➔ provvede alla compilazione iniziale del libretto dell'impianto termico previo rilevamento dei parametri di combustione;
- ➔ verifica la sicurezza e la funzionalità dell'impianto nel suo complesso e rilascia la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7 del Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2008, n° 37;
- ➔ provvede affinché, entro 60 (sessanta) giorni dall'intervento, sia consegnata alla Provincia copia della scheda identificativa dell'impianto contenuta nel libretto, firmata anche dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione.

#### ***Articolo 7 –Istituzione del Bollino Verde***

La Provincia, per il territorio di competenza, direttamente o a mezzo dell'organismo incaricato, predispone e distribuisce anche tramite le imprese accreditate sulla base di apposita richiesta, il Bollino Verde, il cui costo è determinato dalla Giunta Provinciale.

Il Bollino Verde deve essere prepagato dall'impresa accreditata all'atto del ritiro e non può essere contraffatto o utilizzato impropriamente.

Contestualmente all'effettuazione del controllo di cui all'art. 8 e secondo le modalità ivi indicate, l'impresa accreditata riscuote dal responsabile dell'impianto l'importo previsto, rilasciando a titolo di quietanza il Bollino Verde.

Il Bollino Verde è costituito di tre sezioni:

- la prima sezione va applicata sulla copia del rapporto di controllo tecnico da consegnare all'utente e da allegare al libretto di impianto o di centrale;
- la seconda sulla copia del rapporto di controllo tecnico da consegnare all'organismo incaricato dalla Provincia di Brindisi;
- la terza sulla copia del rapporto di controllo tecnico che resta al manutentore che ha effettuato il controllo.

#### ***Articolo 8 –Autodichiarazioni di controllo di Efficienza Energetica***

Il soggetto responsabile dell'impianto termico di cui all'art. 4 lettera a) del presente Regolamento provvede a fare eseguire dalle imprese accreditate ai sensi del successivo art. 9 nonché da quelle non accreditate ma regolarmente iscritte alla Camera di Commercio alla categoria merceologica di installatori e manutentori di impianti termici, i controlli di efficienza energetica con le scadenze e le modalità previste dalla normativa vigente.

Nel periodo stabilito per la campagna di autocertificazione, le imprese di cui al comma precedente, autodichiarano la conformità alle norme vigenti degli impianti termici su cui hanno effettuato il controllo di efficienza energetica, inviando contestualmente il rapporto di controllo munito del Bollino Verde all'organismo incaricato.

Le autodichiarazioni munite di Bollino Verde, sottoscritte dal manutentore e controfirmate dal responsabile per ricevuta, sono compilate su modello conforme in tre copie: l'originale viene trasmesso all'organismo incaricato dalla Provincia di Brindisi, una copia viene allegata al libretto d'impianto o di centrale e conservata presso l'impianto stesso a cura dell'utente, un'altra copia viene conservata dal manutentore.

Trascorso la data di scadenza per la presentazione dell'autocertificazione, l'impianto termico si ritiene non certificato e verrà sottoposto ai controlli di cui all'art. 11.

Il Bollino Verde non deve essere applicato nel caso l'esito del controllo sia negativo, ovvero ogniqualvolta il manutentore evidenzia non conformità dell'impianto relative all'installazione e all'esercizio che ne pregiudicano l'utilizzo in sicurezza. Tali difformità devono essere evidenziate nel rapporto di controllo tecnico mediante esplicite prescrizioni.

### ***Articolo 9 – Accredimento delle imprese di installazione e manutenzione impianti termici***

La Provincia di Brindisi o l'Organismo esterno all'uopo incaricato, accredita, tramite iscrizione in apposito elenco, le imprese iscritte alla Camera di Commercio alla categoria merceologica di installatori e manutentori di impianti termici per il rilascio alle stesse del Bollino Verde.

La domanda di accreditamento da presentare mediante apposita autodichiarazione dovrà prevedere il rispetto dei seguenti requisiti:

- Iscrizione alla CCIAA
- Indicazione eventuale possesso dell'Assicurazione Responsabilità Civile dell'impresa
- Disponibilità della strumentazione idonea ad effettuare l'analisi di combustione nonché aggiornamento annuale della taratura della strumentazione utilizzata
- Indicazione eventuale disponibilità di personale abilitato e/o qualificato allo scopo.

Alla Giunta Provinciale è demandato, sentite le associazioni di categoria e dei consumatori, per le operazioni relative al controllo periodico di tutti gli impianti termici, l'eventuale adozione di apposito provvedimento relativo all'applicazione di prezzi non superiori a valori massimi stabiliti che dovranno essere accettati dagli installatori e manutentori che presenteranno domanda di accreditamento nel predetto elenco.

L'accREDITamento potrà essere revocato tramite cancellazione del manutentore dall'elenco se questi non rispetta quanto dichiarato in sede di domanda.

### ***Articolo 10 - Termini e modalità di consegna dell'autodichiarazione***

Le autodichiarazioni di cui all'art. 8 del presente regolamento devono pervenire entro i termini previsti dall' "Avviso Pubblico".

L'autodichiarazione completa di Bollino Verde, deve essere trasmessa via internet, a cura del manutentore o del responsabile dell'impianto, all'Organismo esterno all'uopo incaricato.

Non saranno considerate valide le autodichiarazioni non firmate o redatte su moduli non conformi a quanto prescritto dalla normativa vigente.

Con provvedimento dirigenziale della Provincia, sarà stabilita la data da cui decorre l'obbligo di consegna periodica delle autodichiarazioni su supporto informatico standardizzato per i manutentori e i responsabili degli impianti e il protocollo tecnico per la trasmissione informatica dei dati.

### ***Articolo 11 - Attività di ispezione e verifica***

Le ispezioni/verifiche sono effettuate preferibilmente nei periodi di esercizio degli impianti termici e sono effettuate da tecnici dipendenti dell'Organismo esterno appositamente incaricato dalla Provincia di Brindisi.

L'esercizio dei poteri di direzione, controllo e vigilanza sull'Organismo esterno appositamente incaricato, spetta alla Provincia di Brindisi mediante il Servizio individuato allo scopo, al quale

competete comunque la supervisione e il coordinamento

L'Organismo esterno secondo le modalità e le cadenze fissate con specifica convenzione, effettuerà oltre che l'ispezione/verifica agli utenti non certificati anche controlli a campioni su almeno il 5% dei Rapporti di controllo tecnico pervenuti senza ulteriore onere a carico dell'utenza.

#### ***Art. 12 - Avviso di visita ispettiva al responsabile dell'impianto***

La visita a domicilio è comunicata al responsabile, con almeno quindici giorni di anticipo, mediante apposita lettera, recante l'intestazione della Provincia di Brindisi e dell'Organismo da essa incaricato, in cui sono indicati le finalità e le modalità dell'ispezione, il giorno e la fascia oraria per l'effettuazione della visita o le modalità per concordare gli stessi con l'organismo incaricato.

Il responsabile è tenuto a consentire l'effettuazione dell'ispezione.

Se il responsabile non è disponibile alla data indicata o concordata deve, entro cinque giorni dal ricevimento della lettera di avviso, contattare l'organismo incaricato dalla Provincia di Brindisi per concordare una nuova data di ispezione.

Qualora l'ispezione non possa essere effettuata per causa imputabile al responsabile, le spese sostenute per le ispezioni infruttuose sono poste a carico dello stesso e l'ispezione verrà in ogni caso effettuata in altra data con le stesse modalità di preavviso.

Qualora anche questa seconda visita ispettiva non dovesse essere effettuata ed in caso si tratti di impianto alimentato a gas di rete, l'organismo incaricato segnala alla Provincia di Brindisi la necessità di informare l'azienda distributrice di combustibile per la sospensione della fornitura, ai sensi dell'art. 16, comma 6 del D.Lgs. 23.05.2000, n.164 e tutte le spese saranno poste a carico dello stesso soggetto inadempiente.

All'atto della visita a domicilio, l'ispettore si presenta munito dell'apposita tessera di riconoscimento recante l'intestazione della Provincia di Brindisi e dell'Organismo da essa incaricato, ed è in grado di soddisfare le richieste di informazioni o chiarimenti pertinenti al servizio.

#### ***Art. 13 - Esito delle ispezioni***

Il personale tecnico addetto alle ispezioni, con responsabilità di incaricato di pubblico servizio, è tenuto a riportare i risultati delle ispezioni su apposito rapporto di ispezione, redatto in duplice copia, e sottoscritto dall'ispettore e dal responsabile dell'impianto.

In caso di rifiuto del responsabile di sottoscrivere il rapporto, l'ispettore procede all'annotazione sul rapporto stesso, dandone comunicazione all'Ufficio Provinciale competente.

Al termine dell'ispezione favorevole, l'ispettore rilascia al responsabile dell'impianto una copia del rapporto di ispezione, che costituisce documento valido per comprovare che l'esercizio dell'impianto stesso è conforme alla normativa vigente.

Qualora, in sede di ispezione, venga accertato che l'esercizio dell'impianto a causa di malfunzionamento degli apparecchi o di palesi e gravi non conformità dello stesso alle regole specifiche della buona tecnica sia tale da creare grave e immediato pericolo a persone/animali/cose, l'ispettore richiede al responsabile dell'impianto l'immediata disattivazione dello stesso, dandone motivato e comprovato riscontro nel rapporto di ispezione.

Qualora, a seguito dell'ispezione, venga accertato che l'esercizio e/o la manutenzione dell'impianto non sono a norma e che le anomalie non determinano un grave e immediato pericolo come nel caso di cui al comma precedente, l'ispettore indica nel rapporto di prova i termini utili alla rimozione delle anomalie.

Nei casi di cui ai commi 4 e 5, l'ispettore comunica con la massima urgenza il fatto allegando il rapporto di ispezione agli Enti competenti per i provvedimenti conseguenti.

#### ***Art. 14 - Oneri delle ispezioni***

Gli oneri relativi (Bollino verde, costi delle ispezioni ed eventuali rimborsi spese) sono determinati con provvedimento della Giunta Provinciale tenuto conto dei seguenti criteri generali:

- ➔ Portata termica complessiva degli impianti controllati secondo fasce;
- ➔ Spese di procedimento;

➔ Numero di generatori dell'impianto termico ispezionati (solo per i costi delle ispezioni).  
 Gli oneri delle ispezioni sono a carico del responsabile dell'impianto solo nel caso in cui non sia pervenuta la regolare autodichiarazione nei termini indicati all'art. 8 del Regolamento; in tutti gli altri casi le ispezioni sono gratuite.

All'onere dell'Ispezione dovrà essere aggiunto l'eventuale rimborso spese del controllo non effettuato per causa imputabile all'utente.

Ove il responsabile non provveda al pagamento entro 60 giorni dalla comunicazione, l'importo in questione, incrementato delle spese amministrative, verrà recuperato tramite riscossione coattiva.

In sede di prima applicazione, relativamente al biennio 2012-2013, gli oneri sono così determinati:

Impianti termici	Oneri autocertificazione	*Corrispettivo per ogni autocertificazione trasmessa a mezzo internet **Corrispettivo per ogni autocertificazione trasmessa a mezzo raccomandata a/r e/o consegnata brevi manu	Totale
Corrispettivo bollino verde per impianto di potenza inferiore a 35 Kw	€ 12,00	* € 2,00	* € 14,00
		** € 6,00	** € 18,00
Corrispettivo autocertificazione per impianto non certificato da bollino verde di potenza inferiore a 35 Kw	€ 17,00	* € 2,00	* € 19,00
		** € 6,00	** € 23,00
Corrispettivo bollino verde per impianti termici di potenza maggiore o uguale a 35 Kw ed inferiore a 116 Kw	€ 100,00	* € 2,00	* € 102,00
		** € 6,00	** € 106,00
Corrispettivo autocertificazione per impianti termici di potenza maggiore o uguale a 35 Kw ed inferiore a 116 Kw con impianto non certificato da bollino verde	€ 130,00	* € 2,00	* € 132,00
		** € 6,00	** € 136,00
Corrispettivo per autocertificazione impianti termici di potenza da 116 Kw a 350 Kw	€ 150,00	* € 2,00	* € 152,00
		** € 6,00	** € 156,00
Corrispettivo per autocertificazione impianti termici di potenza superiore a 350 Kw	€ 200,00	* € 2,00	* € 202,00
		** € 6,00	** € 206,00

Tariffe da applicare ai titolari di impianti termici sottoposti a controllo per i quali non risulta presentata ovvero, presentata in modo incompleta o non conforme, la prescritta autodichiarazione nei termini stabiliti, in relazione a potenza impianti e numero generatori:

a) Impianti con potenza inferiore a 35 Kw:

➔ Con un generatore € 90,00;

➔ Con due generatori € 100,00;

- Con tre generatori € 120,00;
- b) Impianti con potenza compresa tra 35 Kw e 116 Kw:
  - Con un generatore € 110,00;
  - Con due generatori € 120,00;
  - Con tre generatori € 130,00;
- c) Impianti con potenza compresa tra 116 Kw e 350 Kw:
  - Con un generatore € 160,00;
  - Con due generatori € 170,00;
  - Con tre generatori € 180,00;
- d) Impianti con potenza superiore a 350 Kw:
  - Con un generatore € 200,00;
  - Con due generatori € 210,00;
  - Con tre generatori € 220,00.

Resta inteso che dette tariffe sono da applicare anche ai titolari di impianti termici per i quali non risulta presentata ovvero, presentata in modo incompleta o non conforme, la prescritta autodichiarazione nei termini stabiliti e sottoposti a controllo rispetto ai quali non si può procedere ad effettuare il controllo del rendimento energetico, di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione dell'impianto termico per qualsiasi motivo impeditivo dichiarato dal titolare dell'impianto.

#### ***Art.15 - Catasto degli impianti termici***

Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 551/1999, le società distributrici di combustibili per il funzionamento degli impianti di cui al DPR 412/93 sono tenute a comunicare l'ubicazione e la titolarità degli impianti da esse riforniti negli ultimi dodici mesi, entro novanta giorni dalla richiesta da parte dell'organismo incaricato dalla Provincia di Brindisi, e i dati comunicati dovranno comprendere almeno le seguenti informazioni:

- ubicazione dell'impianto;
- titolarità dell'impianto;

Ulteriori dati possono essere comunicati da: Comuni, Vigili del Fuoco, ISPEL ed ENEL.

I dati su citati devono essere trasmessi per via informatica utilizzando un formato di file standard.

Le informazioni fornite permetteranno di costituire il "Catasto degli impianti termici" della Provincia di Brindisi

Per le comunicazioni successive alla prima si potranno inviare soltanto le sopravvenute variazioni rispetto agli elenchi inviati in precedenza.

Nel caso di impianti termici di nuova installazione o sottoposti a ristrutturazione e, per gli impianti termici individuali, anche in caso di sostituzione del generatore di calore, deve essere trasmessa all'Organismo esterno incaricato dalla Provincia di Brindisi, copia della scheda identificativa dell'impianto contenuta nel libretto, firmata dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione, entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori.

Per l'adempimento di cui sopra devono essere utilizzati i moduli conformi al Decreto Ministero Attività Produttive del 17 marzo 2003: All 1) per gli impianti con portata termica superiore o eguale a 35 Kw o All. 2) per gli impianti con portata termica inferiore a 35 Kw.

Il cambio di titolarità dell'impianto comporta una voltura del catasto impianti a carico del soggetto subentrante.

#### ***Art. 16 - Sanzioni amministrative***

Ai sensi dell'art. 15 comma 5, 6 e 7 del Dlgs 192/2005:

- Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.

- L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

Le violazioni di cui ai commi precedenti sono, quando è possibile, immediatamente contestate tanto al trasgressore quanto alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione sono notificati agli interessati con le modalità e i termini indicati all'art. 14 comma 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e quindi entro il termine di 90 giorni dall'accertamento per i residenti nel territorio della Repubblica ed entro il termine di 360 giorni dall'accertamento per i residenti all'estero.

I destinatari della contestazione sono ammessi, ai sensi dell'art. 16 della legge 689/1981, al pagamento di una somma in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista dall'art. 15 del D.lgs. 192/2005 per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito un minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, entro il termine di 60 gg. dalla contestazione.

Entro il termine di 30 gg. dalla data della contestazione gli interessati possono fare pervenire alla Provincia di Brindisi scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

Ogni altra violazione al presente Regolamento è sanzionata ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 con una somma da € 25 a € 500.

#### ***Art. 17 - Norme finali***

La Provincia di Brindisi, anche attraverso l'Organismo esterno incaricato, effettua campagne di informazione sull'attività di accertamento, controllo, manutenzione e sul corretto esercizio degli impianti termici.

Relativamente al biennio 2012/2013 le imprese autorizzate ovvero manutentori ovvero utenti potranno consegnare le autocertificazioni mediante trasmissione via internet o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o brevi manu all'Organismo esterno all'uopo incaricato.

La Provincia di Brindisi dà diffusione al presente Regolamento su tutto il territorio provinciale di competenza.